

Introduzione

In un mondo in cui il fenomeno della globalizzazione ha portato all'emersione di sentimenti protezionistici, si assiste da tempo all'ascesa economica e debolmente contrastata del gigante asiatico della Repubblica Popolare Cinese.

L'espansione commerciale della Cina è un fenomeno le cui conseguenze si ripercuotono in profondità nell'assetto geopolitico del globo, comportando il necessario adeguamento dei sistemi giuridici degli Stati e dei soggetti internazionali con cui entra in contatto. L'Unione Europea (di seguito UE), organizzazione sovranazionale *sui generis* e modello avanzato di integrazione giuridica dei mercati, si è rivelata uno dei primi *competitors* della Cina, nonché mira di espansioni commerciali di questa. Il primo e principale strumento adoperato per la realizzazione di tali obiettivi commerciali è l'investimento, inteso come mezzo attraverso il quale estendere la propria influenza economica in un contesto transnazionale. È chiaro come l'investimento sia uno strumento essenziale per influenzare il commercio internazionale e come entrambi siano funzionali all'alimentazione del sistema economico di giganti economici del mercato globale. Nello specifico, maggiori investimenti consentono un'intensificazione della produzione, stimolando la competizione e lo sviluppo economico. Sia la Cina che l'Unione Europea hanno, pertanto, dedicato ingenti sforzi nella regolamentazione degli investimenti, intesi come elementi essenziali della crescita economica, nel quadro giuridico offerto dal *diritto internazionale degli investimenti*, ovvero dal sistema di principi generali, consuetudini internazionali e norme pattizie che disciplinano le relazioni tra i soggetti, pubblici e privati, coinvolti dai processi di investimento internazionale. Con tale espressione si indica correntemente, com'è noto, uno specifico ambito regolativo del diritto internazionale relativo agli investimenti effettuati nel territorio di uno Stato da persone fisiche o giuridiche aventi la nazionalità di un altro Stato, con specifico riguardo all'ammissione, il trattamento, la protezione e la garanzia degli investimenti, nonché alla soluzione delle relative controversie.

In questo scenario, l'Unione Europea, quale ente dotato di personalità giuridica internazionale, manifesta caratteri peculiari e di atipicità nella gestione della materia degli investimenti, che influenza necessariamente la materia del commercio estero in

ambito europeo e le relazioni esterne dell'UE. Anche al fine di definire nuovi assetti nelle relazioni economiche con i paesi terzi, l'UE e i suoi Stati membri hanno provveduto ad aggiornare e riformare il sistema delle competenze in materia di investimenti, intervenendo su un terreno complesso ed originariamente assai frammentato.

Sebbene fosse chiaro il legame tra commercio ed investimenti già nel quadro originario della Comunità Europea (CE), le due materie erano state assegnate a regimi di competenze differenti: la politica commerciale apparteneva infatti al novero delle competenze esclusive, mentre gli investimenti restavano una competenza concorrente con quelle degli Stati membri.

A seguito della riforma introdotta dal Trattato di Lisbona, ed in particolare dell'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE), la materia degli investimenti è stata attribuita alla competenza *esclusiva* all'Unione, con l'obiettivo di elaborare un quadro normativo unitario in grado di assicurare certezza del diritto e maggiore trasparenza. La modifica si era resa necessaria anche a seguito delle nuove pressioni che l'Unione subiva dall'esterno, non potendo più essere sostenibile una politica sugli investimenti esteri diversa per ogni Stato Membro. L'esigenza di una maggiore competitività internazionale dell'Europa nel suo complesso nasceva dalla stretta correlazione delle politiche commerciali e degli investimenti esteri, incidenti sulla crescita economica non più e non solo dei singoli Stati membri, ma dell'Unione Europea in quanto tale.

La nuova politica degli investimenti, di competenza esclusiva dell'Unione, si innestava in un quadro preesistente in cui gli Stati Membri avevano stipulato trattati in tale materia sia con Paesi terzi all'UE, che tra di loro: da qui, in primo luogo, la necessità di definire la sorte dei preesistenti accordi e i relativi sviluppi futuri.

La questione, ampiamente dibattuta dalla giurisprudenza europea, si è posta con riferimento alla validità degli accordi bilaterali stipulati tra i paesi membri dell'Unione e con l'esigenza di una graduale sostituzione di quelli ancora in vigore dagli Stati Membri con Paesi terzi con nuovi accordi stipulati direttamente dall'Unione, attraverso il meccanismo predisposto dal nuovo articolo 218 del TFUE.

Altra problematica è stata presa in esame in tempi particolarmente recenti, riguardando la regolamentazione comune degli investimenti esteri ritenuti particolarmente rischiosi per le economie locali. Nel 2019 è stato adottato il *Regolamento relativo*

all'introduzione della disciplina europea sullo screening degli investimenti. Lo scopo di tale nuova regolamentazione è dichiaratamente quello di tutelare i Paesi Membri attraverso la predisposizione di meccanismi interni che evitino l'introduzione di capitali esteri all'interno di settori strategici o di imprese strategiche, perseguendo la protezione della sicurezza nazionale. Attraverso tale recente disciplina è stata affrontata anche un'altra non secondaria questione, vale a dire la definizione a livello europeo dei *Foreign Direct Investments*, precedentemente contenuta in fonti diverse, ma sulla quale non è stato trovato un accordo formale largamente condiviso.

Anche il quadro normativo dell'altro grande soggetto economico contemporaneo, vale a dire la Repubblica Popolare Cinese, è profondamente mutato, dovendo adeguarsi ad un contesto internazionale che richiedeva diversi interventi. La certezza del diritto e la trasparenza sono stati elementi cardine della serie di riforme che hanno investito la Cina, chiamata ad adeguarsi alle innovazioni, anche regolative, del contesto globale. Per acquisire e mantenere la propria posizione leader nell'economia mondiale, la Repubblica Popolare Cinese ha preso ispirazione dall'assetto europeo e prima ancora da quello internazionale. Per tale ragione, sebbene la storia cinese abbia portato alla costruzione di uno Stato comunista, e nonostante una profonda influenza del confucianesimo, la regolamentazione dell'economia ed in particolare degli investimenti ha seguito il percorso tracciato dall'Occidente. L'impronta lasciata dall'internazionalizzazione della Cina è, infatti, ben visibile nelle riforme interne che sono intervenute in ogni campo, comprendendo anche gli investimenti ricevuti e quelli effettuati all'esterno.

Questi due nuovi approcci hanno portato, anche a seguito di progetti quali la *One belt, one road*¹, alla necessità di trovare un nuovo assetto giuridico delle relazioni tra la Cina e l'UE nei settori cruciali del commercio e soprattutto degli investimenti, con l'avvio di negoziati per un accordo comprensivo e bilaterale relativo agli investimenti.

¹Definita come un network di infrastrutture che collega l'Asia e l'Europa, unendo il percorso storico della Via della Seta alla via marittima concepita nel XXI secolo. Ricomprende un piano di investimenti imponente che potrebbe coinvolgere il 70% della popolazione mondiale. Vedi Capitolo III paragrafo a).

Sebbene complessivamente sia possibile ravvisare la tendenza a normative cinesi più chiare e trasparenti, come testimoniato dalla ricostruzione storica seguente², non è di facile previsione stabilire l'evoluzione di un tale quadro.

Pertanto, scopo principale di questo studio sarà quello di verificare le politiche e gli strumenti con cui l'Unione Europea ha regolato gli Investimenti Esteri Diretti, al fine di tutelare la propria "sovranità", intesa come effettivo controllo da parte degli Stati Membri sui settori strategici e sull'economia locale, e come ha inteso impostare il dialogo commerciale con la (sempre più aggressiva) Cina. Tenendo conto delle modifiche normative recenti, come il Regolamento sullo screening degli investimenti dell'Unione Europea e la nuova Legge sugli Investimenti Esteri cinese, si delineerà lo stato delle relazioni tra le due realtà economiche e politiche. Le conclusioni descrivono un deciso avanzamento della Repubblica Popolare Cinese dal punto di vista economico globale e, d'altro canto, che l'Unione Europea ha imparato a fronteggiare tale nuovo attore con misure che consentono il mantenimento di un mercato aperto, sebbene più controllato.

Tenuto conto della complessità del quadro d'insieme, al fine di meglio comprendere come i rispettivi sistemi normativi si siano reciprocamente influenzati in tale ambito, sarà utile esaminare i diversi momenti che hanno portato alla configurazione attuale dell'assetto di relazioni tra l'Unione europea e la Repubblica Popolare Cinese. Si tenterà infine di passare in rassegna lo stato corrente dei negoziati relativi all'accordo bilaterale (CAI: Comprehensive Agreement on Investment) tra la Repubblica Popolare Cinese e l'UE, tenuto conto che lo sviluppo delle relazioni fra i due attori economici globali è influenzato da numerosi fattori, quali la formazione tutt'ora in corso del sistema normativo cinese, e l'impatto che un tale accordo avrebbe sugli investitori privati, che rendono difficile la previsione dei futuri risvolti. Certamente è possibile affermare che le due entità politiche si siano reciprocamente influenzate e i loro rapporti continuino ad alimentare questo processo, con benefici tangibili sia per la Cina che per l'Unione Europea.

²Vedi Capitolo II paragrafo a).

Capitolo I

I principi e le norme fondamentali

della regolamentazione europea in materia di investimenti

SOMMARIO: 1.1. Il contesto europeo: verso una regolamentazione sovranazionale degli investimenti secondo i principi di liberalizzazione e protezione. – 1.2. L'Articolo 207 del TFUE: la competenza esclusiva dell'Unione europea in materia– 1.3. Gli accordi dell'Unione europea e i principi del diritto internazionale degli investimenti– 1.4. Sulla definizione di *Foreign Direct Investment*

1.1 Il contesto europeo: verso una regolamentazione sovranazionale degli investimenti secondo i principi di liberalizzazione e protezione

L'Unione Europea (UE) è una realtà unica nel contesto internazionale, in quanto organizzazione internazionale *sui generis*, e questa peculiare condizione si è riversata anche nella regolamentazione degli investimenti esteri. L'approccio adottato dall'Unione in questa materia non poteva che essere il frutto della tutela delle libertà fondamentali di circolazione delle persone, delle merci, dei capitali e dei servizi, principi cardine del mercato interno dell'UE. Tuttavia, tali libertà sono state soggette ad una notevole evoluzione seguendo i mutamenti istituzionali dell'Unione. In origine, come verrà illustrato in questo paragrafo, la Comunità Europea aveva tra i principali scopi la facilitazione degli scambi commerciali e una maggiore integrazione economica tra gli Stati Membri. Nel corso del tempo è diventato evidente come la realizzazione di tali obiettivi portasse alla necessaria considerazione del loro impatto sulla società. Per tale ragione è emersa una maggiore considerazione per la tutela non solo dei diritti umani, ma anche di nuovi valori, come la tutela per l'ambiente. È necessario premettere, inoltre, che la natura di organizzazione sovranazionale dell'Unione, composta dai 28 Stati Membri, a seguito dell'emersione di tali nuovi obiettivi e del mutato contesto geopolitico, ha portato ad una maggiore uniformità normativa tra gli stessi Membri.

La graduale modificadelle finalità dell'Unione ha avuto, dunque, notevoli inevitabili ripercussioni sull'assetto regolamentare del campo del commercio e degli investimenti esteri.

Considerata la stretta correlazione che emerge tra il commercio estero e gli investimenti, la ricostruzione delle scelte normative effettuate in questo campo non può che muovere da tale evidente legame: a partire da esso proveremo nelle pagine che seguono ad analizzare l'evoluzione delle norme e dei principi portanti del diritto europeo degli investimenti esteri.

Per comprendere la strategia dell'Unione Europea di regolamentazione degli investimenti esteri, è in primo luogo necessario chiarirne il relativo legame con la politica commerciale dell'UE³. Già dal 1996, larga parte della produzione accademica dedicata al tema si concentra non tanto sull'identificazione di un nesso causale fra commercio estero ed investimenti, quanto nel trovare una correlazione fra i due ambiti normativi, in negativo, in quanto *substitutes*(sostituti), o in positivo, quali *complements* (complementari).

In realtà, il legame tra i c.d. *Foreign Direct Investment* ed il commercio estero non può essere semplicemente ridotto ad una correlazione, sia essa negativa, o complementare, ma deve necessariamente tenere conto della stretta influenza dell'uno sull'altro. Come ricordato, in particolare, dal Segretariato dell'Organizzazione Mondiale del Commercio nel suo Report su "Trade and Foreign Direct Investment", la politica commerciale di ciascuno Stato influenza certamente i FDI dato che – attraverso l'imposizione di leggi e tariffe doganali – è possibile favorire ed attrarre gli investimenti esteri, oppure adottare strategie che incoraggino il mercato locale (dunque di stampo protezionistico). Il Rapporto citato rileva come, inoltre, gli FDI influenzino positivamente lo sviluppo economico, favorendo il trasferimento tecnologico e stimolando la competizione e la crescita.

Oltre a queste considerazioni è poi possibile identificare un legame in una certa misura determinante fra i due ambiti considerati, poiché se il commercio strettamente inteso riguarda le merci, gli investimenti innescano la catena di produzione di queste e degli stessi capitali.

³*World Trade Organization*, "Trade and Foreign Direct Investment", Press/57 (Oct. 9, 1996), *WTO Annual Report Investment 1996*, consultabile *on line* al seguente url <https://www.wto.org/english/news_e/pres96_e/pr057_e.htm>.

A livello internazionale, come si sa, il panorama di regolamentazione degli investimenti esteri è estremamente frammentato, a causa dei continui fallimenti nei negoziati dei trattati multilaterali quali il *Multilateral Agreement on Investment (MAI)*⁴ del 1998 e la *Cancùn WTO Ministerial Conference* del 2003. Il MAI sarebbe dovuto nascere all'interno della struttura dell'Organization for Economic Co-operation and Development, data la riluttanza dei membri della World Trade Organization a negoziare un accordo comprensivo degli investimenti. Nonostante tale trattato si presentasse come una sorta di codificazione delle norme e pratiche già esistenti, incontrò la forte opposizione di gruppi della società civile. Fu proprio tale contrasto che portò la Francia a non supportarne la conclusione, comportandone il fallimento. L'idea di un accordo comprensivo in materia di investimenti è stata in seguito ripresa in seno alla WTO, nel corso della Conferenza Ministeriale del 2003 a Cancùn. Questa volta il principale ostacolo fu l'opposizione dei c.d. Paesi in via di Sviluppo. Proprio per via del continuo fallimento degli accordi comprensivi, la materia degli investimenti esteri è, dunque, regolata a livello internazionale da accordi bilaterali (BITs) e da regolamentazioni sviluppate livello regionale⁵, e tra queste il modello dell'Unione Europea.

Tali veloci premesse chiariscono il perché l'Unione Europea si sia trovata a regolamentare gli investimenti ponendo alla base del sistema gli stessi criteri utilizzati per la regolamentazione del commercio, vale a dire le libertà di circolazione del capitale nel mercato interno⁶.

Fin dal Trattato di Roma del 1957, la Comunità Economica Europea, oggi l'Unione Europea, si è ispirata ai valori di libera circolazione dei capitali e dei servizi, utilizzandoli come strumenti della crescente integrazione economica, associati alle altre due libertà fondamentali di circolazione delle merci e delle persone, sebbene la piena elaborazione di quest'ultima è maturata, com'è noto, in tempi più recenti rispetto alle libertà strettamente economiche.

⁴ Draft Consolidated text of the Multilateral Agreement on Investment, DAF/MAI(98)7/REV1, 22 April 1998, consultabile on line al seguente URL <<http://www.oecd.org/daf/mai/pdf/ng987rle.pdf>>.

⁵ I Bilateral Investment Treaties, come intuibile dalla denominazione, sono accordi internazionali di tipo bilaterale tra due Stati sovrani. L'Unione Europea ha invece adottato una regolamentazione interna che si regge sui Trattati fondamentali quali il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e il Trattato sull'Unione Europea e mira ad armonizzare le normative degli Stati Membri.

⁶ R. Leal-Arcas, *Towards the Multilateralization of International Investment Law*, in *The Journal of World Investment and Trade*, 2009, p. 882 ss.

La liberalizzazione dei flussi di capitale è progredita gradualmente, eliminando prima tutte le restrizioni ai movimenti di capitale e ai pagamenti fra gli Stati membri e in seguito tra questi e i paesi terzi. Naturalmente tali misure perseguono il mantenimento di un mercato unico in grado di valorizzare il ruolo dell'Unione Europea quale leader nelle scene mondiali, per cui la liberalizzazione è stata funzionale per lo sviluppo dell'Unione economica e monetaria. La svolta decisiva si ebbe con il trattato di Maastricht del 1992 introducendo definitivamente la libera circolazione dei capitali tra le libertà sancite dai trattati.

Per meglio comprendere la regolamentazione attuale è utile ripercorrere brevemente lo sviluppo normativo che ha portato l'Unione ad adottare la soluzione accolta nel Trattato di Lisbona.

Originariamente nel Trattato di Roma, agli articoli 67 e seguenti, la libertà di movimento del capitale è prospettata come ausiliaria alle altre tre libertà, per cui l'abolizione progressiva delle restrizioni al movimento di capitale aveva la funzione unica di contribuire alla costruzione di un mercato unico e non acquisiva particolare valore autonomo. Le uniche due previsioni specifiche erano previste agli articoli 68 CEE, il quale richiedeva che lo Stato membro fosse quanto più liberale possibile nel garantire le autorizzazioni di scambio, e 71 che richiedeva che gli Stati membri evitassero le introduzioni di nuove restrizioni nel movimento di capitali.

Il Trattato di Maastricht rivisitò completamente la concezione della libertà di movimento dei capitali, facendole acquisire la stessa dignità delle altre libertà. Tali previsioni ad ogni modo davano il diritto alla Comunità Europea ed ai suoi Stati Membri di mantenere o introdurre misure restrittive in particolar modo per regolamentare l'ingresso di *assets* esterni all'UE. Il Consiglio dell'Unione Europea aveva inoltre il potere di prendere misure di salvaguardia in eccezionali circostanze in cui la circolazione di capitali provenienti da Stati terzi minacciassero l'unione economica e monetaria. All'articolo 59 TEC, tuttavia, si prevedevano delle limitazioni all'esercizio di tale potere, dato che le restrizioni dovevano presentare il carattere della temporaneità, per un massimo di vigenza di sei mesi, e della stretta necessità. Inoltre, l'adozione di tali misure era possibile esclusivamente con il raggiungimento dell'unanimità nel caso in cui imponessero standard minore nella liberalizzazione verso i Paesi Terzi

rispetto a quello solito dell'Unione. I principi qui illustrati non sono stati superati dalle successive rielaborazioni dei testi normativi, ma anzi, resi parte integranti di essi.

Attualmente la libertà di circolazione dei capitali è disciplinata dall'articolo 63 TFUE (ex articolo 56 del TCE), il cui testo recita:

1. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.

2. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni sui pagamenti tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.

L'attuale impostazione della libertà di movimento dei capitali vieta tutte le restrizioni al movimento di capitali tra gli Stati Membri, il che persegue come primo obiettivo quello di promuovere l'utilizzo dell'euro come valuta internazionale contribuendo all'abbattimento delle barriere negli investimenti di capitale sempre più efficienti e favorendo l'emersione dell'Unione Europea, nel suo complesso, come attore forte nella scena globale. Le sole restrizioni giustificate ai movimenti di capitali in generale, inclusi i movimenti all'interno dell'UE, sono stabilite dall'articolo 65 TFUE e comprendono: (i) le misure necessarie per impedire le violazioni della legislazione nazionale (in particolare nel settore fiscale e in materia di vigilanza prudenziale sui servizi finanziari); (ii) le procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitali a fini amministrativi o statistici; e (iii) le misure giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. Quest'ultimo caso è stato invocato durante la crisi della zona euro, quando Cipro (2013) e la Grecia (2015) sono stati costretti a introdurre controlli sui movimenti di capitale al fine di impedire un deflusso incontrollabile dei capitali. Mentre Cipro ha rimosso tutte le restrizioni rimanenti nel 2015, i controlli sui movimenti di capitali, anche se meno rigidi, restano in vigore in Grecia.⁷

Altro fondamentale principio dell'Unione Europea è la libertà di Stabilimento, in particolar modo per le persone giuridiche, quali le imprese. Questo si concretizza nel diritto di svolgere attività indipendenti e di creare e gestire imprese in uno Stato membro diverso(o in un altro Stato membro) al fine di esercitare un'attività su base

⁷ <http://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/39/libera-circolazione-dei-capitali> aggiornato 04/2019.

stabile e continuativa alle stesse condizioni che la legislazione dello Stato membro di stabilimento definisce per i cittadini nazionali. L'espressione di tale principio è disciplinata dagli articoli da 49 a 55 del TFUE.

Dal 2014 sotto la presidenza di Jean-Claude Juncker, la Commissione ha continuato a perseguire l'obiettivo di una maggiore integrazione dei mercati, con l'incoraggiamento della Banca centrale europea. Nella comunicazione della Commissione del Marzo 2019 "Unione dei mercati di capitali: progressi nella creazione del mercato unico dei capitali per un'Unione economica e monetaria forte"⁸ si sottolinea come sia essenziale un'unione dei mercati dei capitali per integrare l'Unione bancaria e rafforzare l'Unione economica e monetaria, oltre al ruolo internazionale dell'euro. Tale maggiore integrazione condurrebbe al sostenimento dei flussi di capitale transfrontalieri e al sostenimento di investimenti anche a favore di Stati membri maggiormente soggetti a gravi shock macroeconomici asimmetrici, contribuendo alla riduzione del rischio nel settore finanziario. La realizzazione di tali progetti, pertanto, ha imposto all'originaria formulazione della libertà di circolazione dei capitali una forte modifica dettata anche dall'impatto della crisi finanziaria del 2008, costringendo l'attenzione del legislatore sulla facilitazione dell'ingresso al finanziamento delle piccole e medie imprese e dei cittadini e collegando maggiormente i mercati di capitale locali con le masse di capitale più ampie in tutta l'Unione. In questo quadro, non viene dimenticata la prospettiva internazionale dell'Unione Europea come realtà regionale, infatti una maggiore integrazione, ancora una volta, condurrebbe l'Unione ad essere maggiormente attrattiva per gli investimenti esteri. Il mutamento di prospettiva in questo campo ha imposto la considerazione nell'agenda dell'Unione Europea della materia del commercio libero ed equo. Questa nuova prospettiva impone all'Unione di offrire agli operatori dei Paesi Terzi l'accesso ai mercati interni sviluppando al tempo stesso delle funzioni di fornitura e vigilanza dei servizi per il mercato di capitali che sostengano la liquidità ed evitino la frammentazione regionale. La vigilanza è, pertanto, considerata un tassello fondamentale per la protezione dell'investitore, tutelato da un'architettura del mercato più forte ed integrato. In tale prospettiva si incoraggia una normativa antiriciclaggio ed ulteriori provvedimenti che permettano al mercato di reggere un volume crescente di operazioni, non sacrifican-

⁸COM(2019) 136 final, Bruxelles, 15.3.2019.

do al tempo stesso l'accessibilità delle informazioni e la possibilità di compararle tra loro.

Vengono tenuti in ampia considerazione anche gli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e l'accordo sul clima di Parigi. Questi si ripercuotono su una concezione nuova di finanza sostenibile⁹ che sia necessariamente influenzata dalla decarbonizzazione al fine del raggiungimento della neutralità climatica. Ciò si ritiene possibile attraverso una maggiore quantità di informazioni che conducano gli investitori alla presa di decisioni coscienti in merito alla sostenibilità degli investimenti.

Altro fattore che ha modificato la concezione del mercato unico è certamente stato l'evoluzione della tecnologia finanziaria e la necessaria tutela dei consumatori che si trovano a fronteggiare l'uso di nuovi strumenti quali i big data e i blockchain.

La considerazione di tali nuovi principi quali una maggiore integrazione, trasparenza e di nuovi valori come la tutela dell'ambiente e del consumatore di fronte una tecnologia sempre in evoluzione ha condotto ad uno sviluppo sostanziale dei mercati europei portando la capitalizzazione di mercato totale delle società quotate nell'Unione Europea attualmente ai livelli precedenti alla crisi e le offerte pubbliche dell'Unione sul mercato mondiale intorno al 30 % ed anche la distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimenti con marchio Unione Europea è aumentata costantemente.

Concretamente la Commissione ha proposto sei misure legislative per stabilire nuove norme europee per i prodotti i marchi e i passaporti al fine di ottimizzare le opportunità offerte dal mercato unico, su cinque di queste il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato o raggiunto un accordo politico. Il primo punto è relativo ai regolamenti sui fondi europei per il venture capital e l'imprenditoria sociale adottati nel 2017, rendendo più semplici gli investimenti in piccole e medie imprese innovative ed estendendo l'ambito di applicazione ai gestori di fondi di qualsiasi dimensione e la gamma di imprese in cui è possibile investire. Secondariamente è stato adotta-

⁹Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile", COM(2018) 97 final dell'8.3.2018.